Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | Roma — Lunedì, 29 ottobre | Numero 255

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 19: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 ⎫ per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 ⎭ spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

AVVISO

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta ⎫ per ogni linea di colonna o spazio
Altri avvisi, centesimi quaranta ... ⎭ di linea.

Vennero inoltre elevati, con decorrenza dal 1° ottobre, i prezzi degli abbonamenti trimestrali e semestrali, rispettivamente, a L. 12 e a L. 20 in forza del Decreto Ministeriale 16 settembre 1917, inserito nella *Gazzetta* stessa il 28 successivo, e furono pure fatti alcuni ritocchi al costo dei numeri separati del giornale.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1751 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 19 luglio 1917, numero 1125, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1917-918, è prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1917.

Avranno effetto a tutto l'esercizio finanziario 1918-919 i provvedimenti tributari di cui alle leggi 24 dicem-

bre 1916, n. 1738, e 19 luglio 1917, n. 1125; nonchè quelli emanati in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, con i decreti Luogotenenziali 13 maggio 1917, n. 736; 23 agosto 1917, n. 1302; 2 settembre 1917, n. 1460, e 9 settembre 1917, n. 1546.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1678 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto 25 maggio 1915, n. 815, nonchè i Nostri decreti 25 luglio 1915, n. 1181, 1° ottobre 1916, n. 1252 e 11 febbraio 1917, n. 290;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico degli ufficiali del corpo R. equipaggi è aumentato di venti sottotenenti.

A tali posti saranno promossi venti sott'ufficiali della categoria « Furieri » ed in pari tempo sarà di eguale numero diminuito il ruolo organico della categoria stessa nel grado di capo furiere di 1ª classe.

Art. 2.

Con decreto del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro, sarà provveduto al trasporto delle somme necessarie dai capitoli 58, 60 e 74 al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1917-1918.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 1° ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DEL BONO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1666 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re i poteri straordinari durante la guerra;

Vista la convenzione 23 novembre 1897, approvata con la legge 3 luglio 1898, n. 283, tra le Amministrazioni demaniali e militare ed il municipio di Napoli, per la condizionata permuta delle aree e fabbricati esterni al Maschio Angioino del Castelnuovo in detta città;

Vista l'altra convenzione 4 gennaio 1916 stipulata tra il Comune suddetto e l'Amministrazione militare in base al compromesso 4 aprile 1914, approvato con la legge 20 dicembre 1914, n. 1410, circa lo erigendo stabilimento di artiglieria nella località Trivio all'Arenaccia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e munizioni, di concerto coi ministri della guerra, della marina, dell'interno, del tesoro, delle finanze, della istruzione pubblica e di grazia giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Il Ministero per le armi e munizioni è autorizzato a provvedere a sua cura ed opera diretta, a dare completa esecuzione ai contratti 23 novembre 1897 e 4 gennaio 1916, stipulati fra lo Stato ed il municipio di Napoli, previa notificazione formale al Municipio stesso e compilazione di apposito atto in contraddittorio, sostituendosi ad esso Municipio in qualità di esecutore, o di appaltante nei rapporti verso privati imprenditori, per quanto concerne le opere contemplate nei contratti citati, con i diritti ed oneri dipendenti dai relativi capitolati di appalto od atti addizionali.

Art. 2.

Tutte le somme destinate o comunque deliberate dal municipio di Napoli per la esecuzione dei lavori specificati nei contratti indicati al precedente art. 1, e non ancora erogate, e quelle stabilite nelle relative convenzioni come contributo dell'Amministrazione militare, saranno poste a completa disposizione del Ministero per le armi e munizioni, per essere impiegate nel proseguimento e completamento delle opere in corso, con quelle modificazioni o varianti che fossero consigliate da interessi militari per quanto concerne i relativi stabilimenti, e con le facoltà concesse per i lavori militari in dipendenza della guerra dal R. decreto n. 571 in data 2 maggio 1915, prorogato per

tutta la durata della guerra con Nostro decreto numero 1842 in data 31 dicembre 1915.

Le somme da porre a carico del municipio di Napoli saranno prelevate dai fondi assegnati per il risanamento di quella città.

Art. 3.

Le eventuali riserve delle Imprese dipendenti dalla esecuzione dei lavori disposti dal Municipio, saranno risolte in via amministrativa nei modi stabiliti per i lavori appaltati dal genio militare.

Art. 4.

L'isolamento del Maschio Angioino e la consegna degli immobili che in conseguenza dovranno passare in proprietà del municipio di Napoli, saranno compiuti entro tre anni dalla data della pubblicazione del trattato di pace.

Art. 5.

Le eventuali maggiori spese che occorressero per il compimento dei lavori secondo le nuove esigenze militari, limitatamente agli stabilimenti relativi, oltre quelle indicate all'art. 2 del presente decreto, saranno a carico del Ministero per le armi e munizioni.

Art. 6.

Sarà nominata una Commissione composta dei rappresentanti i vari Ministeri interessati e del comune di Napoli, per studiare la pronta e coordinata soluzione di progetto di permuta di immobili e di sistemazione stradale, onde completare l'isolamento del Maschio Angioino, fra lo Stato ed il Comune anzidetto.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DALLOLIO — GIARDINO — DEL BONO — ORLANDO — CARCANO — MEDA — RUFFINI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1671 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata.

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con R. decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visto l'art. 7 del Nostro decreto 31 dicembre 1915, n. 1910;

Visti i Regi decreti 19 marzo 1903, n. 118, 7 ottobre 1904, n. 563, 21 agosto 1908, n. 777, e 9 agosto 1910, n. 618, concernenti tra l'altro la dichiarazione di zone malariche nel territorio dei comuni di Noto, Biscari, Giarratana e Vittoria, in provincia di Siracusa;

Visto il rapporto col quale il prefetto della Provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di una nuova zona malarica nel comune di Noto e la modificazione delle zone malariche comunali di Biscari e Giarratana e della zona malarica intercomunale di Biscari e Vittoria, approvate coi succitati Regi decreti;

Veduto il parere del medico provinciale e del Consiglio provinciale di sanità di Siracusa;

Veduto il parere della Direzione generale della sanità pubblica sulle anzidette proposte;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È dichiarata zona malarica ad ogni effetto di legge e di regolamento la porzione di territorio del comune di Noto, distinta come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Le zone malariche comunali di Biscari e di Giarratana e la zona malarica intercomunale di Biscari e Vittoria sono modificate secondo è esposto nell'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Elenco contenente la delimitazione di una nuova zona malarica e la modificazione di talune zone malariche delimitate, nella provincia di Siracusa.

1. Comune di Noto.

Oltre le 6 zone malariche delimitate con i RR. decreti 19 marzo 1903, n. 118 (nn. 6 e 7 dello annesso elenco), 7 ottobre 1904, n. 563 (nn. 17, 18 e 22 dell'annesso elenco), 21 agosto 1908, n. 777 (nn. 1 e 2 dell'annesso elenco), e 9 agosto 1910, n. 618 (n. 2 dell'annesso elenco), viene delimitata nel Comune una settima zona malarica. Questa zona è circoscritta dalla sponda destra dell'alto Tellaro e dai confini del territorio di Noto con i territori di Palazzolo, Buscemi, Giarratana, Ragusa Inferiore e Rosolini e comprende le contrade Montesano, San Giacomo, Cozzo-Freddo, La Gisira, Chiavola e La Zazira.

2. Comune di Biscari.

A modifica del R. decreto 7 ottobre 1904, n. 563 (n. 2 dell'annesso elenco), è dichiarato malarico tutto il territorio del Comune, compreso l'abitato.

3. Comune di Giarratana.

A modifica del R. decreto 7 ottobre 1903, n. 563 (n. 10 dell'annesso elenco), è dichiarato malarico tutto il territorio del Comune, compreso l'abitato.

4. Comune di Vittoria.

A modifica del R. decreto 7 ottobre 1904, n. 563 (n. 4 dell'annesso elenco), la zona malarica di Biscari e Vittoria è ridotta alla porzione appartenente al territorio del comune di Vittoria e comprende le contrade site dietro le dune marine lungo il litorale e cioè: Salina (dove si trovano gli stagni di Camarina), Buffa, Tremolazzo, Castelluccio, Fossone, Niscesia (compresa la borgata Scoglitti), Anguilla, Zafaglione, Berdia, Arciarito e la casa Abascetto.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno: ORLANDO.

Il numero 1674 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, che approva il regolamento sull'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata della guerra il servizio di notte negli uffici postali e telegrafici, normalmente eseguito per turno dal personale maschile, può, quando necessità di servizio lo richiedono, essere affidato anche al personale femminile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1698 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 450, il quale dispone che con decreti Reali si possano inscrivere, nella parte passiva del bilancio, le somme occorrenti per restituire imposte e tasse indebitamente percette, per restituire tasse percette su prodotti che si esportano o per pagare vincite al lotto;

Riconosciuta la necessità di aumentare della somma di lire 100.000 lo stanziamento del cap. n. 173 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1917-918;

Considerato che il capitolo ond'è parola trovasi compreso fra quelli indicati nell'elenco *C* allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del cap. n. 173: « Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1917-1918, è aumentato della somma di lire centomila (lire 100,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1702 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1917-918 è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. 57. « Spese per assistenza e rimpatrio degli equipaggi delle navi mercantili affondate, ecc. », lire duecentomila (L. 200.000).

Cap. 59. « Spese concernenti il traffico marittimo – Acquisto e

noleggio di navi, ecc. », lire trecentocinquantacinquemilioniduecentomila (L. 355.200.000).

Cap. 61. « Premi di assicurazione contro i rischi di guerra dei piroscafi, ecc. », lire quattromilioniduecentomila (L. 4.200.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — R. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli :* SACCHI.

Il numero 1748 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 24 marzo 1907, n. 111, 19 luglio 1909, n. 528, e 20 marzo 1913, n. 267;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quelli per l'industria, commercio e lavoro, per la istruzione pubblica e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'istruzione professionale per gli aspiranti agli impieghi nell'Amministrazione postale-telegrafica-telefonica e per coloro che vogliono specializzarsi nelle materie concernenti il traffico o le comunicazioni elettriche è provveduto con la istituzione di corsi o sezioni speciali presso gli Istituti di istruzione superiore, gli Istituti tecnici e le scuole medie di commercio, di concerto coi ministri competenti.

Art. 2.

La scuola creata con la legge 24 marzo 1907 prende il nome di « Scuola superiore del traffico postale e delle comunicazioni elettriche ». Essa ha per iscopo principale la preparazione alle funzioni direttive nell'Amministrazione postale-telegrafica-telefonica.

Art. 3.

Sono ammessi a frequentare la scuola i funzionari dell'Amministrazione postale e telegrafica, i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e gli estranei, alle condizioni indicate dal regolamento.

Art. 4.

Il corso dura 2 anni e si inizia ogni biennio col 1° novembre. Le vacanze del primo anno scolastico saranno impiegate in esercitazioni pratiche e visite di istruzione.

Gli inscritti che superano gli esami conseguono un diploma.

Art. 5.

L'insegnamento è impartito da professori ordinari per le materie fondamentali e per mezzo di incarichi per le materie complementari secondo la tabella allegata.

Previ accordi con altri Istituti superiori potranno valere come corsi della scuola i corsi speciali già istituiti o da istituire in base all'art. 1 del presente decreto, purchè in conformità dei programmi di cui all'art. 9.

Altri corsi speciali potranno essere istituiti presso la scuola col provento delle tasse scolastiche pagate dagli allievi non funzionari dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e telefoni, o in seguito ad accordi con altri Ministeri od enti che ne assumano la relativa spesa.

Art. 6.

I professori ordinari sono nominati per pubblico concorso con una procedura conforme a quella vigente per la nomina dei professori degli Istituti superiori.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministero delle poste e telegrafi ed è composta di tre membri scelti fra i professori universitari o assimilati o tra persone di notoria speciale competenza nella materia messa a concorso.

Art. 7.

Per i provvedimenti che riguardano lo stato giuridico del personale insegnante di ruolo della scuola si seguono, in quanto siano applicabili, le norme vigenti per i professori universitari.

Sono pure applicabili a detto personale le norme di cui alla legge universitaria circa i limiti di età e la pensione per la quale saranno computati anche gli anni di servizio eventualmente prestati in antecedenza allo Stato, nonchè quelli degli articoli 11 paragrafi 2 e 6 della legge 22 novembre 1908, n. 693 sullo stato giuridico.

Art. 8.

Gli incarichi sono conferiti su proposta della Giunta di vigilanza, giusta le norme stabilite nel regolamento a persone abilitate all'insegnamento superiore.

Per le materie tecniche l'incarico potrà essere affidato a funzionari dell'Amministrazione dello Stato purchè abbiano pubblicato almeno una monografia sulla materia ed abbiano grado non inferiore a capo sezione.

Art. 9.

La Giunta di vigilanza è composta di due professori universitari, del direttore e di tre funzionari superiori dello Stato esperti nelle materie insegnate nella scuola, nominati per quattro anni dal ministro.

La Giunta invigila sull'andamento amministrativo della scuola, approva l'orario, dà il suo parere sui programmi che saranno approvati per decreto Reale, decide le controversie scolastiche, salvo ricorso al ministro, e compila una relazione annuale che verrà presentata al Parlamento come allegato al consuntivo.

Disposizioni transitorie e comuni.

Art. 10.

L'art. 12 della legge 19 luglio 1909, n. 528, e l'articolo 2 della legge 20 marzo 1913, n. 267, sono aboliti.

Art. 11.

È data facoltà al Governo di disciplinare con regolamento, sentito il Consiglio di Stato:

a) il valore del diploma rilasciato dalla scuola e dalle sezioni speciali delle scuole secondarie di cui all'art. 1;

b) le condizioni di ammissione alla scuola per i funzionari dell'Amministrazione e per gli estranei;

c) la disciplina e il trattamento dei funzionari inscritti alla scuola come allievi;

d) le norme per gli esami e in generale per la esecuzione del presente.

Art. 12.

Per l'attuazione delle disposizioni apportate nel presente decreto sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1917-918:

Cap. n. 35. Spese per il funzionamento dell'Istituto superiore postale-telegrafico e telefonico, L. 40.000.

Cap. n. 64. Istruzione del personale, L. 12.000.

Art. 13.

Fino a che non sia provveduto al riordinamento della scuola superiore in conformità del presente decreto, alla istruzione superiore professionale del personale di 1ª categoria dell'Amministrazione postale e telegrafica sarà provveduto in modo analogo a quello indicato all'art. 1 del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — FERA — DE NAVA — RUFFINI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Tabella. (*Allegato*).

		Stipendi iniziali	Stipendi massimi	Totale della spesa iniziale	Totale dello aumento dopo 12 anni
Direttore (1)	1	300	—	300	—
Professori ordinari (2)	3	7000	10,000	21,000	12,000
Incarichi (3)	—	—	—	14,700	—
Assistenti (4)	2	800	1,200	1,600	800
Conferenze, esami, gratificazioni al segretario, ecc. ecc.	—	—	—	2,400	—
				40,000	12,800
			Totale L.	52,800	

1. L'incarico della direzione è conferito dal ministro ad un funzionario del Ministero delle poste e telegrafi laureato e avente grado non inferiore a ispettore generale o ad uno dei professori ordinari della scuola.

2. Procedono per aumenti quadriennali di L. 1000.

3. Qualora i vincitori del concorso provenissero dall'Amministrazione postale e telegrafica potranno, col loro consenso, essere messi fuori ruolo in conformità del decreto Luogotenenziale del 20 maggio 1917, n. 865.

4. Per la sola sezione di comunicazioni elettriche. Vanno a L. 1200 dopo un quadriennio.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi: FERA.
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: DE NAVA.
Il ministro dell'istruzione pubblica: RUFFINI.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Il numero 1769 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 25 giugno 1917, numero 1023 e 2 settembre 1917, n. 1407;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1407 non sono applicabili alle operazioni a termine, ai riporti ed alle proroghe giornaliere con scadenza dal 1° agosto 1914, dilazionate con i Regi decreti 16 agosto 1914, n. 821, 27 settembre 1914, n. 1033, 24 novembre 1914, n. 1283, 20 dicembre 1914, n. 1373, e 28 marzo 1915, n. 316 e con i decreti Luogotenenziali 26 giugno 1915, n. 930, 28 ottobre 1915, n. 1523, 30 gennaio 1916, n. 62, 30 aprile 1916, n. 495 e 27 agosto 1916, n. 1062 ed aventi per oggetto obbligazioni emesse da società esercenti, con trazione meccanica, ferrovie, tramvie e servizi pubblici permanenti di navigazione lacuale, che abbiano ottenuto di prorogare fino al sessantesimo giorno dopo la pubblicazione della pace, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 25 giugno 1917, n. 1023, il pagamento dei debiti ammortizzabili a rate periodiche o con rimborso graduale.

Le obbligazioni derivanti dai contratti a termine, dai riporti e dalle proroghe giornaliere, di cui alla prima parte del presente articolo, sono nuovamente prorogate fino al sessantesimo giorno dopo la pubblicazione della pace, col solo pagamento mensile degli interessi di mora alla ragione annua del 6 per cento.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno

successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — SACCHI — CARCANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1626. **Decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine inerente al patrimonio della Confraternita e Compagnia del suffragio in Castelnuovo Scrivia è trasformato nel senso che le relative rendite sono destinate a favore dell'infanzia, per bagni marini e cura di deficienti, ciechi e sordomuti, e il patrimonio stesso è concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. 1627. **Decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine inerente al patrimonio delle Confraternite di San Bernardino e San Michele in Villanova Monferrato è trasformato nel senso che le relative rendite sono devolute per metà a favore degli inabili al lavoro e per l'altra metà a favore dell'infanzia abbandonata, e i patrimoni medesimi sono concentrati nella locale Congregazione di carità.

N. 1628. **Decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine inerente al patrimonio della Confraternita di Santa Maria in Lauro Candelora e San Giovanni Decollato in Spoleto è trasformato a favore del locale Ospedale civile, al quale il patrimonio stesso è devoluto.

N. 1629. **Decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine inerente al patrimonio del legato Moles in Barletta è trasformato a favore del locale Ospedale Principe Umberto, al quale il patrimonio stesso è devoluto.

N. 1630. **Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, i fini inerenti ai patrimoni delle Opere pie di Santa Maria del Ponte e di Santa Maria degli Angeli, in Aquila, sono trasformati a favore della locale beneficenza elemosiniera.

N. 1631. **Decreto Luogotenenziale 30 agosto 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Orfanotrofio Iagulli di Montaguto è trasformato, nel senso di destinarne temporaneamente le rendite al mantenimento di orfani poveri di ambo i sessi in altri Istituti mediante il pagamento di rette, ed è concentrato nella Congregazione di carità del luogo.

N. 1632. **Decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine di culto inerente al patrimonio della Confraternita del SS. Sacramento in Santa Maria Mannadoro di Spoleto è parzialmente trasformato a favore del locale ospedale di San Matteo degli Infermi, devolvendone il patrimonio all'ospedale predetto.

N. 1633. **Decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, si trasforma il fine inerente al patrimonio della Opera pia Gesù e Maria di Trapani a favore del locale ospedale di Sant'Antonio, al quale il patrimonio stesso è devoluto.

N. 1634. **Decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il legato Calciati, a favore dell'Istituto delle sordomute di Piacenza, è eretto in ente morale sotto l'Amministrazione della locale Congregazione di carità.

N. 1635. **Decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il Comitato per gli orfani di guerra della Lunigiana, con sede in Sarzana, è eretto in ente morale sotto l'Amministrazione dell'apposito Consiglio.

N. 1636. **Decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la fondazione « Giovanni Piccoli » in Verona, è eretta in ente morale e concentrata nella locale Congregazione di carità.

N. 1637. **Decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, erige la fondazione « Pio legato Falugi » in Piandiscò, in ente morale, concentrandola nella locale Congregazione di carità, e ne approva il relativo statuto.

N. 1638. **Decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'ospizio marino « Ing. Luigi Cantoni », in Viadana, è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1639. **Decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Cascina Valsassina, è eretto in ente morale, con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1640. **Decreto Luogotenenziale 30 agosto 1917,** col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, è istituito un posto di vice-direttore con l'annua indennità di lire mille nel ruolo del personale insegnante del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, e sono modificati in conseguenza gli articoli 11 e 15 dello statuto del liceo medesimo.

N. 1642. **Decreto Luogotenenziale 20 settembre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene provveduto alla ripartizione della quota di concorso dello Stato per l'abolizione del dazio sui farinacei, in corso, per il comune di Ottaiano (provincia di Napoli), fra i comuni di Ottaiano e di Terzigno.

N. 1643. **Decreto Luogotenenziale 20 settembre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene provveduto alla ripartizione del canone daziario governativo in corso per il comune di Ottaiano (provincia di Napoli) e, dal 1° gennaio 1917 e fin a tre mesi dopo la conclusione della pace, sono ridotti i canoni daziari dei comuni di Ottaiano e di Terzigno.

N. 1644. **Decreto Luogotenenziale 30 agosto 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la fondazione dotalizia « Matteo Amodio », in Ravello, è eretta in ente morale e concentrata nella locale Congregazione di carità.

N. 1645. **Decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917**, con cui, sulla proposta del ministro dell'interno, il legato elemosiniero « Braj », in Soleto, è costituito in ente morale e concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. 1647. **Decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la pia Casa di ricovero di Pontelongo è eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1648. **Decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Orfanotrofio israelitico italiano di Roma è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1670. **Decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, è classificata di 1° grado la R. scuola di arti e mestieri esistente in Atri, presso l'Orfanotrofio maschile « Umberto I », assumendo il nome di « R. scuola popolare operaia per arti e mestieri, in Atri ».

N. 1686. **Decreto Luogotenenziale 1° luglio 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro, il contributo scolastico a carico del comune di Caprino Bergamasco (Bergamo) già consolidato in L. 3418,62 è elevato a L. 3471,42 a datare dal 1° maggio 1915.

N. 1687. **Decreto Luogotenenziale 15 luglio 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro, il contributo scolastico a carico del comune di Gombito (Cremona), già consolidato in L. 1800,40, è elevato a L. 2400,20 a datare dal 1° ottobre 1917.

N. 1688. **Decreto Luogotenenziale 15 luglio 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro, il contributo scolastico a carico del comune di Alseno (Piacenza) già consolidato in L. 13.957,83 è elevato a L. 16.057,83 a datare dal 1° ottobre 1917.

N. 1689. **Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1917**, col quale sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro, è annullata la partita relativa al contributo scolastico del comune di Vezzi Portio (Genova) a datare dal 1° ottobre 1917.

N. 1690. **Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro, è annullata la partita relativa al contributo scolastico del comune di Frugarolo (Alessandria) a datare dal 1° luglio 1917.

N. 1691. **Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro, il contributo scolastico a carico del comune di Castelletto Merli (Alessandria) già consolidato in lire 3973,54 è elevato a L. 4453,54 a datare dal 1° ottobre 1916.

N. 1692. **Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917**, col quale, in seguito all'erezione in Comune autonomo della frazione di Porcari, del comune di Capannori (Lucca), sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, il contributo consolidato a carico del comune di Capannori è ridotto a L. 67.514,52, a datare dal 1° maggio 1914, ed è approvato in L. 7040,56 il contributo che il comune di Porcari, a datare dal 1° maggio 1914, deve versare alla R. tesoreria dello Stato.

N. 1693. **Decreto Luogotenenziale 23 settembre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il presidente del collegio Comelli in Bologna è autorizzato ad accettare il legato di lire diecimila, fatto dal defunto senatore dott. Gaetano Tacconi, a favore del collegio medesimo, per la fondazione di un premio da conferirsi all'alunno che abbia ottenuto la laurea più bella.

N. 1694. **Decreto Luogotenenziale 20 settembre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, è soppresso il capoverso dell'art. 40 dello statuto organico dell'Istituto sabino per gli studi in Roma, approvato con R. decreto 14 maggio 1911, n. 524.

N. 1695. **Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917**, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, la « Fondazione Luigi Pozzi » di Casale Monferrato è eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1696. **Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, l'amministrazione del R. collegio della SS. Annunziata di Firenze, è autorizzata, dal 1°

luglio 1917, per la durata della guerra e fino a contraria disposizione, ad aumentare la quota dovuta dal personale dell'Istituto per vitto ed alloggio, di due terzi della indennità corrisposta al personale medesimo per il caro-viveri.

N. 1701 Decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, col quale, sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, è istituito un posto di notaro nel comune di Viagrande, distretto notarile di Catania.

I MINISTRI

PER LE ARMI E MUNIZIONI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 5 del decreto Luogotenenziale in data 2 settembre 1917, n. 1479;

Decretano:

Art. 1.

Per la campagna 1917-918, il prezzo di vendita per le sanse non sfruttate sarà concordato liberamente fra le parti contraenti sulla base del prezzo massimo di L. 1,40 per ogni unità d'olio di resa in percentuale di peso e per merce ricevuta sul luogo di produzione.

In caso di divergenze le parti dovranno attenersi al risultato dell'analisi eseguita nei laboratori delle gabelle siti a Napoli, Roma, Ancona, Livorno, Genova, Bologna, Verona, Venezia, Milano, Torino, nel R. laboratorio di chimica agraria in Bari e, per la Sicilia e la Sardegna, eseguita rispettivamente nei laboratori di chimica delle RR. Università di Palermo, Cagliari o Sassari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 24 ottobre 1917.

Il ministro segretario di Stato per le armi e munizioni:
DALLOLIO.

Il ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro:
DE NAVA.

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro

Ufficio di politica economica e commercio con l'estero.
(Approvvigionamenti e consumi industriali)

Comune di . . . .

Denunzia di sanse non esauste.

Detentore . . . .
Località . . . .
Stazione di carico più prossima . . . .
Natura del mulino o frantoio (se a forza meccanica, idraulica o animale) . . . .
Quantità in peso . . . .
Misura locale . . . .
Quintali . . . .
Data . . . .

Firma del denunciante . . . .

Commissariato combustibili nazionali

Comune di . . . .

Denunzia di sanse esauste.

Detentore . . . .
Località . . . .
Stazione di carico più prossima . . . .
Quantità in quintali . . . .
Data . . . .

Firma del denunciante . . . .

MINISTERO PER LE ARMI E MUNIZIONI

IL MINISTRO

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto Luogotenenziale n. 1413 in data 22 ottobre 1916, l'art. 2 del decreto Luogotenenziale n. 1344 in data 9 agosto 1917 nonchè l'art. 1 del decreto Luogotenenziale n. 1590 in data 4 ottobre 1917;

Visto l'art. 1 del suo precedente decreto in data 16 ottobre 1917 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del giorno successivo:

Decreta:

Art. 1.

Le contrattazioni aventi per oggetto olio al solfuro, non già perfezionato nel giorno della pubblicazione del presente decreto, devono essere previamente autorizzate dal Ministero armi e munizioni (ufficio tecnico centrale A. M. P. E.) ed il prezzo massimo da osservarsi fino a nuova disposizione per dette contrattazioni autorizzate è determinato in L. 210 il quintale franco vagone stazione partenza, tara di fattura e peso riconosciuto in partenza, con l'obbligo della resa dei fusti a carico del destinatario franca stazione del venditore: tolleranza umidità ed impurità due per cento.

Art. 2.

Fino a nuova disposizione il prezzo massimo da osservarsi nelle contrattazioni autorizzate aventi per oggetto il solfuro di carbonio è di L. 170 al quintale franco vagone stazione partenza, con l'obbligo della resa dei fusti a carico del destinatario franca stazione del venditore.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 26 ottobre 1917.

Il ministro segretario di Stato per le armi e munizioni:
DALLOLIO.

IL SEGRETARIO DI STATO

COMMISSARIO GENERALE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI

Veduti i decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1917, n. 76 e 17 giugno 1917, n. 978;

Veduto il decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 680;

Sentito il Comitato amministrativo;

DISPONE:

Art. 1.

Il prezzo massimo, al quale le fabbriche e raffinerie di zucchero nazionali devono vendere lo zucchero per consumo del Regno, è fissato in L. 120 per quintale, base cristallino bianco, caricato sul vagone stazione partenza, oltre l'ammontare della tassa di fabbricazione e della relativa soprattassa nella misura stabilita dal decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, allegato *B*.

La presente disposizione è applicabile alle consegne da farsi a partire dal giorno primo novembre 1917.

Art. 2.

Entro dieci giorni da quello dell'applicazione della presente ordinanza tutti i Comuni del Regno dovranno modificare, in relazione col disposto del precedente articolo, i prezzi massimi stabiliti per la vendita degli zuccheri nel rispettivo Comune in applicazione dell'art. 25 del decreto Luogotenenziale 18 ottobre 1916, n. 1332.

La presente disposizione non è applicabile allo zucchero di Stato.

Art. 3.

Le infrazioni della presente ordinanza sono punite a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 26 ottobre 1917.

Il sottosegretario di Stato
commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi
ALFIERI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 25 ottobre 1917, in Fornaci di Barga Metallurgica, provincia di Lucca, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 15).

2ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
594937	3.50 %	706984	66 50	*Martin* Giuseppe fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Fina Marianna ved. di *Martin* Giovanni, dom. a Sampeyre (Cuneo)	*Martino* Giuseppe ecc. come contro, ved. di *Martino* Giovanni ecc.
609218	3.50 % già 5% Cons.	257726 già 1.071.151	70 — già 100 —	Cobianchi *Franco* fu ing. Giocondo, minore, sotto la patria potestà della madre Bozza Felicina fu Pietro, dom. in Genova.	Cobianchi *Francesco* fu ing. Giocondo, minore ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 ottobre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con decreto Luogotenenziale del 26 luglio 1917:

Pesce Giovanni, applicato di 1ª classe, è collocato in aspettativa, di ufficio, per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 1250, a decorrere dal 1° agosto 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 2 agosto 1917:

Vitelleschi Giovanni, archivista di 1ª classe, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 1750, a decorrere dal 1° agosto 1917.

Numeri delle 182 obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui **passate** a carico dello Stato in seguito alle Convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858, state sorteggiate nella 43ª estrazione del 3 ottobre 1917:

10378	14837	18232	2201	24967	65054	68655
10407	14855	18280	2263	24998	65747	68675
10836	15239	18388	2279	25032	65848	68927
10868	15283	18754	2298	25042	65896	68986
10998	15350	19095	2340	25262	65906	69004
11214	15416	19104	22553	25321	66021	69017
11345	15461	19597	22666	25395	66101	69053
11398	15468	19655	22853	25594	66338	69143
11401	15648	19657	22875	25616	66469	69242
11479	15652	19717	22901	25766	66639	69275
11678	15840	20315	22940	25903	66685	6[illegible]374
11901	15927	20512	23099	25937	66754	69653
11911	16161	20578	23175	26091	66757	69710
11937	16280	20621	23387	26137	66942	69765
12297	16670	20682	23788	26290	67030	69771
12366	16730	20721	23960	30239	67124	70594
12401	16737	20980	24112	31038	67212	70886
12426	17133	21169	24266	31071	67384	71139
12850	17195	21506	24268	31922	67503	71162
13035	17232	21762	2149[illegible]	31975	67660	71624
13133	17474	21814	24656	64046	67759	71889
13362	17553	21847	24742	64053	67772	71908
13393	17797	21912	24769	64156	67783	71928
14256	17899	21948	24815	64661	68128	73534
14628	18100	21979	24845	64717	68437	73551
14694	18122	22111	24863	64805	68597	73562

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1917, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° gennaio 1918, mediante restituzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali che non sono più pagabili in conto interessi e cioè:

Cedole:
dal n. 109 scadenza il 1° luglio 1918
al n. 124 scadenza 1° gennaio 1926.

Nel Regno — con mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi dalla Direzione generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza.

All'estero: a Parigi, direttamente dalla casa f.lli De Rothschild.

Roma, il 3 ottobre 1917.

Per il direttore capo di divisione: MINNO.

Per il direttore generale: ENRICI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 17 luglio 1910, n. 536)

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenere l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

AVVISO.

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennalnominativi e sulla istanza dell'interessato.

Si notifica:

che il buono nominativo del tesoro 5 0[0 quinquennaie n. 1367 di lire 2000 rilasciato l'11 dicembre 1916 a favore di Gila Costantino fu Rodolfo Luigi minore sotto la patria potestà della madre Coggiola Maria vedova Gila, doveva invece intestarsi a favore di Giva Costantino fu Rodolfo Luigi minore sotto la patria potestà della madre Coggiola Maria vedova Giva, e ciò in base all'attestazione giudiziale giurata innanzi la R. pretura di Vercelli del 22 giugno 1917.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che

sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento del riferito buono n. 1367 ed all'emissione in sua vece di altro equivalente buono con la chiesta rettifica nella intestazione.

Roma, 18 ottobre 1917.

Il direttore generale: BROFFERIO.

3° AVVISO.

Il signor Francesco Panatta, quale subeconomo dei benefici vacanti di Viterbo, a mezzo dell'ufficiale giudiziario signor Luigi Tilesi addetto alla pretura di Tuscania, ha diffidato i signori Eutizio ed Alfredo Parsi, domiciliati in Tuscania, a restituire entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del regno i certificati 3,50 %, n. 121150 di L. 42, intestato al Canonicato 2 o 2,7 indiviso sul Capitolo cattedrale di Toscanella, 122859 di L. 215 intestato al Canonicato parte 8ª della cattedrale di Toscanella e 590525 di L. 35 intestato al Canonicato parte 8ª in Toscanella.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica

che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati saranno ritenuti di nessun valore.

Roma, 26 giugno 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 ottobre 1917, in L. 152,20.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 29 ottobre al giorno 4 novembre 1917, per daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 152,20.

MINISTERO
DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917, accertato il giorno 27 ottobre 1917, da valere per il giorno 29 ottobre 1917:

PIAZZA	Chèque	Versamento telegrafico
Parigi (franchi)	136 53	—
Londra (lire sterline)	37 39 1/2	—
Svizzera (franchi svizzeri)	172 21	—
New York (dollari)	7 85 3/4	—
Buenos Ayres (pesos carta)	—	—
Cambio dell'oro	—	—

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno, nel giorno 27 ottobre 1917.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % netto (1906)	80.7612	1.1411
3.50 % netto (1902)	—	1.1411
3 % lordo	—	0.2219
5 % netto	91.4709	1.6301

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *27 ottobre 1917* — (Bollettino di guerra n. 886).

Il nemico, superata in più parti la nostra linea di confine, tra il Monte Canin e la testata dall'Judrio, tenta di raggiungere lo sbocco delle valli.

Sul Carso ha intensificato la pressione ed eseguito forti puntate che vennero respinte.

Cadorna.

Comando supremo, *28 ottobre 1917* — (Bollettino di guerra n. 887).

La violenza dell'attacco e la deficiente resistenza di taluni riparti della seconda armata, ha permesso alle forze austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra sulla fronte Giulia. Gli sforzi valorosi delle altre truppe non sono riusciti ad impedire all'avversario di penetrare nel sacro suolo della patria. La nostra linea si ripiega secondo il piano stabilito. I magazzini e i depositi dei paesi sgombrati sono stati distrutti. Il valore dimostrato dai nostri soldati in tante memorabili battaglie combattute e vinte durante due anni e mezzo di guerra dà affidamento al Comando supremo che anche questa volta l'esercito, al quale sono affidati l'onore e la salvezza del paese, saprà compiere il proprio dovere.

Cadorna.

Comando supremo, *29 ottobre 1917.* — (Bollettino di guerra n. 888).

I movimenti ordinati dal Comando supremo si compiono regolarmente. Le truppe incaricate di fronteggiare l'avversario adempiono il loro dovere rallentando lo sbocco in piano delle forze nemiche.

Cadorna.

Settori esteri.

Dal settore orientale non è segnalato alcun combattimento importante. Tentativi tedeschi di fraternizzare sono stati dispersi dal fuoco dell'artiglieria russa.

Telegrafano da Pietrogrado che si prepara lo sgombro di Helsingfors.

In Fiandra e in Piccardia gli inglesi e i francesi, proseguendo la offensiva nonostante il maltempo, hanno fatto scomparire definitivamente la famosa linea di Hindenburg, conquistando altri villaggi e posti fortificati nemici.

Il numero dei prigionieri fatti da essi nelle operazioni di ieri l'altro supera i 1100.

L'Ammiragliato britannico comunica che nella notte e nel pomeriggio del 27 corrente e durante la giornata di ieri aviatori della marina inglesi lanciarono con successo parecchie tonnellate di esplosivi sui nodi ferroviari di Lichtervelde, di Thorout e di Cortsmarck e gli aerodromi di Sparappelhouk, di Roulers e di Lens.

Mandano da Rio de Janeiro che quando le autorità brasiliane hanno voluto prendere possesso della cannoniera tedesca *Eber*, l'equipaggio l'ha incendiata e affondata.

Tutti i giornali inglesi e francesi commentano l'offensiva del blocco degl' imperi centrali al fronte italiano ed esprimono la fiducia nel valore eroico del nostro esercito e nella esperimentata abilità del generale Cadorna. Essi concordano pure nel mettere in evidenza il carattere eminentemente politico dell'offensiva con la mira della completa soggezione dell'Austria alla Germania, togliendole anche l'autonomia che l'Austria-Ungheria si era riservata al fronte italiano.

I giornali fanno inoltre rilevare la comunanza d'interessi nella lotta che le truppe italiane sostengono presentemente. In proposito, l'*Observer* scrive: « Sotto tutti i punti di vista, la battaglia dei nostri alleati è anche la nostra. E tutti i calcoli fatti dai tedeschi per abbattere il morale militare e politico dei nostri alleati del sud saranno sventati ».

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica:

PIETROGRADO, 28. — Un comunicato del grande stato maggiore del 28 corrente dice:

Su tutti i fronti fuoco di fucileria e operazioni di distaccamenti in ricognizione.

Fronte del Caucaso. — Nulla d'importante — Mar Baltico. — Nella regione del golfo di Finlandia non avvennero scontri marittimi.

Sul litorale del golfo di Riga, nessun cambiamento.

PARIGI, 28. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Belgio, abbiamo continuato a progredire alla nostra sinistra nella penisola di Luighem e vinta la resistenza di alcuni punti isolati tenuti dal nemico — Sul fronte dell'Aisne attività intermittente delle due artiglierie, vivissima nella regione di Hurtebise — In Champagne abbiamo respinto un colpo di mano nemico nel settore di Maisons de Champagne.

Da parte nostra siamo penetrati in una trincea tedesca a sud di Forges (riva sinistra della Mosa) ed abbiamo ricondotto prigionieri — Ovunque altrove notte calma.

PARIGI, 28. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

A nord dell'Aisne abbastanza grande attività dell'artiglieria nella regione Pinon-Chavignon e verso l'Epine de Chevrigny.

Verso le 12,30 i tedeschi hanno pronunziato un forte attacco sulle nostre posizioni a nord della fattoria di Froidmont. I nostri fuochi hanno respinto le ondate assalitrici, che sono state disperse, dopo aver subito perdite gravi. Una sessantina di prigionieri, tra cui un ufficiale, sono rimasti nelle nostre mani.

In Argonne un colpo di mano nemico non ha dato alcun risultato.

La lotta di artiglieria si mantiene abbastanza viva in Champagne, nella regione di Monts.

Ovunque altrove notte calma.

LONDRA, 28. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stamane, dice:

Durante la notte abbiamo migliorato leggermente le nostre posizioni in vicinanza della ferrovia Ypres-Roulers.

La notte dal 26 al 27 corrente le truppe belghe hanno effettuato una felice incursione a nord di Dixmude, catturando 16 prigionieri e una mitragliatrice.

Ieri mattina truppe belghe operando di concerto con truppe francesi, hanno attraversato il terreno inondato ed hanno occupato la penisola di Merckern in vicinanza di Vijfhuizen.

LONDRA, 28. — Un comunicato del maresciallo Haig dice:

Le operazioni franco-belghe a nord di Zercken durante la giornata sono state coronate da successo. Il villaggio di Luifhem è stato preso stamane dai francesi. Tutta la penisola di Nerckem si trova ora nelle mani degli alleati. Sono stati fatti nuovi prigionieri.

L'attività delle artiglierie avversarie continua sul fronte di battaglia. L'artiglieria nemica è stata anche più attiva che ordinariamente a sud di Lens.

Gran numero di nostri velivoli e di velivoli nemici ha volato dalle prime ore di stamane, fino al cadere della notte. Un considerevole lavoro di osservazione è stato compiuto dai nostri velivoli i quali hanno inoltre tirato parecchie migliaia di proiettili su diversi obiettivi terrestri da altezze varianti dai cento ai mille piedi.

I velivoli nemici hanno dimostrato grande attività attaccando senza tregua i nostri apparecchi da bombardamento i quali nondimeno sono riusciti sempre a colpire i loro obiettivi. Undici macchine nemiche sono state abbattute in combattimento ed altre sette sono state costrette ad atterrare sbandate. Nove nostri velivoli mancano.

LONDRA, 29 (ufficiale). — Sei cacciatorpediniere inglesi e francesi che incrociavano al largo della costa belga nel pomeriggio del 27 corrente scorsero ed attaccarono tre cacciatorpediniere e diciassette aeroplani nemici. Due colpi diretti raggiunsero le torpediniere nemiche che si ritirarono immediatamente sotto la protezione delle batterie di terra. La squadriglia aerea fu dispersa dal fuoco dei cannoni antiaerei dei nostri cacciatorpediniere. Ogni aeroplano gettò tre bombe in prossimità delle nostre navi, le quali tuttavia non fugono danneggiate e non ebbero che due uomini leggermente feriti.

CRONACA ITALIANA

Per gl'invalidi della guerra. — Nella propria sede in Roma, si è riunito in questi giorni, sotto la presidenza dell'on. senatore Durante, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale degli invalidi della guerra. Dopo di aver deliberato numerosi provvedimenti di assistenza nei riguardi di invalidi, il Consiglio si è occupato di questioni, d'indole generale, connesse all'azione che l'Opera nazionale dovrà esplicare per attendere, con efficacia di risultati, ai propri fini.

Manifestazione patriottica. — Ieri, a Mestre, presenti le autorità civili e militari e gran folla, fu commemorata solennemente la gloriosa sortita di Marghera nel 1849 contro gli austriaci assedianti.

Dopo un acclamato discorso del prof. Secretant, inneggiante al nostro esercito, venne fatta dal generale comandante il presidio la distribuzione delle medaglie al valore ai superstiti e alle famiglie dei caduti in guerra.

Croce Rossa italiana. — Le oblazioni pervenute al Comitato centrale, con l'ultimo bollettino pubblicato, hanno raggiunto la somma di L. 16.162.193,05.

Necrologio. — L'altrieri è morto a Lodi l'avv. Giuseppe Cornalba, senatore del Regno. Nella ventesima Legislatura venne eletto deputato al Parlamento nazionale per il collegio di Lodi; ed ebbe nella 21ª e 22ª riconfermato il mandato. Nel novembre 1913 fu nominato senatore del Regno; e nell'alto consesso fu stimatissimo. Era nato a San Martino in Strada (Lodi) nel 1852.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

MADRID, 27. — Terminato il Consiglio dei ministri, il presidente del Consiglio, Dato, ha informato che, durante la visita che egli fece stamane al Re, questi gli chiese se riteneva opportuno che la Corona facesse alcune consultazioni sulla situazione politica.

Dato rispose che questa domanda gli indicava che nell'animo del Sovrano regnava esitazione e, poichè egli aveva bisogno per governare della fiducia assoluta del Re, riteneva che la domanda rivoltagli lo consigliasse a presentare le dimissioni collettive del Gabinetto.

Dato annunciò al Re che il partito conservatore darebbe un completo appoggio al Gabinetto chiamato a succedergli.

I ministri hanno approvato la condotta di Dato. Il Gabinetto si è dimesso.

Il Re ha cominciato le consultazioni d'uso.

PARIGI, 28. — Le perquisizioni operate ieri sera negli uffici dell'*Action Française* hanno permesso di sequestrare parecchi depositi di armi proibite, costituiti dall'inizio della guerra, e documenti di alta gravità.

È stata aperta una istruttoria per manovre tendenti a provocare la guerra civile, armando i cittadini gli uni contro gli altri.

PARIGI, 28. — Il direttore della polizia giudiziaria ha accentrato i risultati delle perquisizioni all'*Action Francaise*, ha conferito col prefetto di polizia ed ha inviato gli incartamenti al Ministero della giustizia, che deciderà se vi sia luogo a procedere.

PARIGI, 29. — Si ha da Basilea: Il cancelliere Michaelis si sarebbe dimesso. Il Kaiser avrebbe accettato le sue dimissioni. Le candidature che hanno maggiori probabilità per la successione di Michaelis sono quelle di Kuehlmann e di Roedern. Si esclude quella del principe Max di Baden, che incontrerebbe opposizione nella popolazione del Baden.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*